



**LEGAMBIENTE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

STATUTO

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS

Approvato a Torino, il 18 Maggio 2019

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS", Associazione di Promozione Sociale. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione utilizza altresì nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo equivalente "ONLUS".

Art. 2 - Sede

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta ha sede legale a Torino. L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune capoluogo potrà essere decisa con delibera del Consiglio di Presidenza e non richiederà formale variazione del presente Statuto. L'eventuale modifica della denominazione sociale dovrà essere decisa invece dall'Assemblea Interregionale dei Soci. È inoltre possibile istituire sedi secondarie, previa delibera dell'Assemblea Interregionale dei Soci. Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori e ai principi statutari di Legambiente Nazionale, di cui è a tutti gli effetti articolazione associativa territoriale su scala regionale.

Art. 3 - Autonomia e assenza di scopi di lucro

È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

L'Associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle sue attività istituzionali. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività d'interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Art. 4 - Attività d'interesse generale

L'Associazione è costituita al fine di svolgere:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 105 del 3 agosto 2018;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi

del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125/2014, così come previsto dall'art. 5 lettera n) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi dell'art. 5 lettera r) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera s) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- protezione civile ai sensi del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice Protezione Civile),
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Art. 5 - Modalità per il raggiungimento delle finalità

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne d'informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative d'informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

- a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b) produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- c) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- d) gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori, atti

- ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- e) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socio economico;
 - f) svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone d'interesse ambientale e naturalistico;
 - g) sostenere l'informazione e la divulgazione in favore degli adulti;
 - h) promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;
 - i) diffondere l'informazione sulla valenza ambientale e sociale dell'agricoltura biologica e di qualità, realizzando iniziative contro pratiche agricole inquinanti e l'introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
 - j) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
 - k) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse naturali e culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;
 - l) sviluppare e organizzare in proprio o in collaborazione con enti ed associazioni, aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Legambiente, servizi di vigilanza per il rispetto delle norme a tutela degli animali (d'affezione e d'allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
 - m) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione in difesa degli ambienti urbani, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e dei cambiamenti climatici;
 - n) promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali del territorio regionale;
 - o) promuovere e gestire attività, rivolte esclusivamente ai propri operatori, di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
 - p) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge;
 - q) attivare campagne internazionali in difesa dell'ambiente e del clima;
 - r) realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a progetti all'estero, sulla salvaguardia dell'ambiente, sui cambiamenti climatici, sugli orientamenti culturali e sull'educazione all'ecologia;
 - s) Promuovere e sostenere attività di turismo sostenibile, gestire e collaborare al funzionamento dei Centri di Educazione Ambientale (CEA), favorendone la diffusione e sostenendo il loro funzionamento attraverso progettazione

- condivisa, messa a disposizione di strumenti e competenze, partnership.
- t) promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, alla difesa dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e al miglioramento delle loro condizioni di vita, al favorire opportunità di crescita e valorizzazione senza distinzione alcuna di genere, etnia, religione e/o orientamento sessuale;
 - u) promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di recupero e contrasto allo spreco alimentare e di lotta alla povertà sociale;
 - v) promuovere, organizzare e realizzare attività di sensibilizzazione, formazione, inclusione e integrazione di migranti e/o di altre persone svantaggiate;
 - w) utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale;
 - x) contrastare i reati e le illegalità ambientali in ogni loro declinazione, attraverso attività volte a: organizzare seminari, convegni, che si rivolgono a tutti i cittadini o a specifiche categorie; promuovere attività di ricerca e documentazione, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, sul fenomeno delle ecomafie, della criminalità ambientale, della criminalità organizzata, la corruzione, ogni forma di racket, usura, infiltrazioni negli appalti, strumenti per l'azione di prevenzione; valorizzare le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti impegnati nel territorio a difesa dei beni comuni studiando le modalità di realizzazione di interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della cultura della legalità; promuovere una più attenta cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per uno sviluppo giusto e pulito improntato alla legalità.

Le precedenti attività potranno essere svolte attraverso le seguenti azioni e modalità: raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; favorire lo sviluppo di imprese sociali; partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, società di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari; stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività; compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale dei soci persone fisiche degli associati nel rispetto di quanto previsto dall'art.16 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Nel rispetto delle indicazioni dello statuto, Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta si dota di tutti gli strumenti, tecnici, politici, amministrativi e giuridici ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può inoltre stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione e aderire ad altre organizzazioni italiane o estere che perseguano, in tutto o in parte, finalità analoghe.

Art. 6 - Attività diverse

L'Associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito Decreto Ministeriale, attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto, a condizioni che esse siano secondarie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei Soci in forma ordinaria.

Art. 7 - Volontari e attività di Volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria.

ORGANI SOCIALI, COMPITI E FUNZIONAMENTO

Art. 8 - Soci

Sono soci di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS tutti i Circoli di Legambiente (da adesso in poi Soci-Circoli) presenti nel territorio Interregionale che abbiano già ottenuto l'affiliazione a Legambiente Nazionale. La base associativa deve essere

composta da un numero minimo di 3 Soci-Circoli, costituiti come associazioni di promozione sociale, e può comprendere Soci-Circoli costituiti come altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a patto che questi ultimi non siano in numero superiore al 50% del totale dei Soci-Circoli costituiti come associazioni di promozione sociale.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio di Presidenza.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Di Presidenza, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione, entro il termine di 60 giorni.

La delibera del Consiglio di Presidenza sull'accoglimento va comunicata all'associato e annotata sul libro dei soci. L'associato ha diritto di voto, per il tramite dei propri delegati, dal momento dell'accoglimento della domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto entro 60 giorni, specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni all'Assemblea Interregionale dei Soci o altro organo eletto dalla medesima, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile. Qualora venga confermato il provvedimento di esclusione, il Consiglio di Presidenza dovrà darne apposita comunicazione all'Assemblea dei Delegati di Legambiente Nazionale al fine di valutare la revoca dell'affiliazione dello stesso Socio-Circolo.

I Soci-Circoli sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e a versare annualmente la quota associativa.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. È prevista l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota d'iscrizione.

La qualità di Socio-Circolo si perde:

- per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per esclusione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio di Presidenza a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al Socio-Circolo. Perdono la qualità di socio per esclusione i Soci-Circoli che tengano condotte o comportamenti in contrasto coi principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie o che ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi sociali.

Il Socio-Circolo escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea Interregionale dei Soci, che si pronuncerà alla prima seduta utile.

Qualora venga confermato il provvedimento di esclusione, il Consiglio dal Consiglio di Presidenza dovrà darne apposita comunicazione scritta all'Assemblea dei Delegati di Legambiente Nazionale al fine di valutare la revoca dell'affiliazione dello stesso Socio-Circolo.

I Soci-Circoli espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota d'iscrizione.

La perdita, per qualunque causa, della qualifica di Socio-Circolo comporta in ogni caso l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati precedentemente eletti.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i Soci-Circoli hanno uguali diritti:

- il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni realizzate dall'Associazione;
- il diritto di partecipare alle assemblee per il tramite dei propri delegati che hanno diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- il diritto di recedere dall'Associazione.

I Soci-Circoli hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio dal Consiglio di Presidenza almeno 20 giorni prima della data della consultazione medesima.

I Soci-Circoli hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 - Organi associativi

Sono organi di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS:

- a) Assemblea Interregionale dei Soci;
- b) Consiglio di Presidenza ;
- c) Assemblea congressuale dei soci;
- d) Consulta dei Circoli;
- e) Presidente;
- f) Direttore;
- g) Amministratore;
- h) Organo di Controllo;
- i) Revisore Legale dei Conti.

Art. 11 - Assemblea Interregionale dei Soci

L'Assemblea Interregionale dei Soci è organo deliberante di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS ed è presieduta dal Presidente in carica. I Soci-Circoli partecipano all'Assemblea Interregionale dei Soci attraverso due delegati ciascuno, individuati con cadenza annuale:

- uno di diritto, nella persona del Presidente pro-tempore del Socio-Circolo;
- uno nominato dall'Assemblea dei Soci del Socio-Circolo o da altro organo eletto dall'assemblea stessa.

Sono membri di diritto dell'Assemblea Interregionale dei Soci il Presidente, il Direttore e l'Amministratore

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea Interregionale dei Soci

Sono compiti dell'Assemblea Interregionale dei Soci:

- a) promuovere la discussione e determinare l'indirizzo delle politiche associative di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS;
- b) promuovere il confronto all'interno del corpo associativo rappresentato dagli aderenti a Legambiente a diversi livelli presenti in Regione Piemonte e in Regione Valle d'Aosta;
- c) approvare il bilancio consuntivo e quello previsionale;
- d) discutere e deliberare su ogni argomento che gli altri organi associativi intendono sottoporle;
- e) deliberare tutti gli atti di straordinaria Amministrazione, nulla escluso;
- f) proporre e/o approvare le modifiche dello statuto interregionale;

- g) escludere i soci secondo quanto previsto dall'art.8 del presente statuto;
- h) effettuare richiami nei confronti dei soci in conformità a quanto disposto dall'art.8 del presente statuto;
- i) emanare regolamenti in esecuzione al presente statuto nonché ogni altro regolamento necessario al buon andamento dell'associazione;
- j) eleggere ogni quattro anni, il Presidente, il Direttore e l'Amministratore Interregionali;
- k) nominare ogni quattro anni il Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente.
- l) modificare la denominazione sociale;
- m) nominare e revocare l'Organo di controllo e il Revisore Legale dei conti;
- n) eleggere i delegati regionali al Congresso Nazionale di Legambiente;
- o) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- p) deliberare sulla realizzazione di attività diverse fatta salva l'indicazione di altro organo eletto dalla stessa assemblea al quale attribuire tale compito;
- q) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- r) deliberare sull'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune.
- s) sfiduciare eventualmente Presidente, Direttore e Amministratore con delibera a maggioranza dei suoi componenti
- t) deliberare in merito all'eventuale scioglimento dell'associazione

Art. 13 - Modalità di convocazione dell'Assemblea Interregionale dei Soci e sue deliberazioni

La convocazione avviene con invito a mezzo lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, inviato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno tre volte all'anno, una delle quali entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e previsionale. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento entro e non oltre il 30 giugno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la metà dei delegati più uno e, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- per approvare le modifiche statutarie, in tal caso occorre in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei delegati e, in seconda convocazione, la maggioranza. In prima e seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i delegati il cui circolo socio sia in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

In caso di impedimento o forza maggiore di un delegato, il Circolo socio può indicare un sostituto appartenente al medesimo Circolo socio per rappresentarlo in Assemblea. In ogni caso, ciascun delegato può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Direttore. Il Segretario dell'Assemblea è di norma il Direttore dell'associazione e, solo in caso di sua impossibilità a presenziare, viene designato dal Presidente o dall'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Consiglio di Presidenza Interregionale

Il Consiglio di Presidenza interregionale è responsabile, nell'ambito delle linee programmatiche definite dall'Assemblea Interregionale dei soci, della gestione e dell'amministrazione dell'associazione e rimane in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione del successivo Congresso.

E' composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 11.

Esso viene nominato, su proposta del Presidente, dall'Assemblea Interregionale dei Soci, ed è composto da consiglieri in regola con il tesseramento annuale, iscritti ai Circoli territoriali di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta e dal Presidente, dal Direttore e dall'Amministratore Interregionali quali membri di diritto.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di Presidenza, gli stessi possono essere sostituiti, su proposta del Consiglio stesso, dall'Assemblea Interregionale dei soci che li elegge con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio di Presidenza interregionale può cooptare nuovi membri in aumento fino ad un massimo di 1/8, che devono essere eletti dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I nuovi membri rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Interregionale di Presidenza.

Venendo meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza, entro 30 giorni viene convocata l'Assemblea interregionale dei soci affinché si provveda per l'elezione dell'intero Consiglio di Presidenza.

Art. 15 - Compiti del Consiglio di Presidenza Interregionale

Il Consiglio di Presidenza interregionale, si riunisce almeno sei volte all'anno e ha il compito di:

- a) attuare, le decisioni dell'Assemblea Interregionale dei soci e definire e perseguire gli obiettivi associativi di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS;
- b) amministrare il patrimonio dell'Associazione fatte salve le competenze di bilancio riservate all'Assemblea interregionale dei soci;
- c) svolgere l'ordinaria amministrazione, proporre all'Assemblea Interregionale dei Soci tutte le operazioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi statutari e svolgere tutte le azioni necessarie per dare corso alle delibere assunte dall'Assemblea Interregionale dei soci;
- d) attuare tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

- e) approvare tutte le operazioni contrattuali pertinenti alla progettazione e al funzionamento della struttura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, apertura di conti correnti, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari e postali;
- f) realizzare eventuali attività inerenti gli indirizzi politici e strategici individuati dall'Assemblea interregionale dei soci;
- g) esprimere parere in relazione alla necessità di ricorrere a collaboratori, demandando al Direttore gli atti conseguenti;
- h) predisporre, demandando all'Amministratore, il bilancio preventivo e consuntivo, astenendosi dal deliberare in merito alla sua approvazione;
- i) in caso di comprovata urgenza, può decidere la sospensione immediata della qualifica di socio;
- j) Svolgere ogni altro compito che gli sia demandato dall'Assemblea dei Soci.
- k) approvare il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;
- l) conferire procure generali e speciali;
- m) instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- n) proporre all'Assemblea Interregionale dei Soci i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- o) ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
- p) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- q) eleggere il Presidente del Centro di Azione Giuridica interregionale (qualora costituito), su proposta del Presidente;
- r) eleggere il Presidente del Comitato Scientifico (qualora costituito), su proposta del Presidente.

Art. 16 - Modalità di convocazione del Consiglio di Presidenza e deliberazioni.

Il Consiglio di Presidenza interregionale è convocato dal Presidente e, in sua assenza, dal Direttore non meno di 10 giorni prima della data prefissata.

La convocazione avviene con invito a mezzo lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, inviato almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione e deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di Presidenza interregionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo da comunicare al Presidente, determina la decadenza dal Consiglio stesso con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Il Consiglio di Presidenza interregionale si riunisce in unica convocazione ed è valido con la presenza di almeno un quinto dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni del Consiglio di Presidenza Interregionale non è prevista la delega.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17 – Assemblea Congressuale dei Soci

Ogni quattro anni si riunisce l'Assemblea Congressuale dei Soci, composta da persone iscritte ai Circoli territoriali dell'Interregionale e secondo le modalità individuate nel Regolamento approvato dall'Assemblea Interregionale dei soci e che ne regola anche il funzionamento.

Sono membri di diritto i membri del Consiglio di Presidenza uscente o in carica. Delle deliberazioni dell'Assemblea Congressuale viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea Congressuale è convocata dal Presidente ogni quattro anni contestualmente alla decadenza delle cariche.

L'Assemblea Congressuale può anche essere convocata in forma straordinaria dalla maggioranza dei delegati dell'Assemblea interregionale dei soci.

L'Assemblea Congressuale ha il compito di :

- a) discutere, definire ed approvare il progetto associativo,
- b) eleggere i delegati interregionali al Congresso nazionale di Legambiente APS

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti ai circoli del territorio interregionale e rimane in carica quattro anni, convoca gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e degli altri organi dell'associazione. In sua assenza tali funzioni sono svolte dal Direttore. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio di Presidenza interregionale e dell'Assemblea Interregionale dei Soci. Il Presidente dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Interregionale dei soci e stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale previa delibera dell'organo competente. L'Assemblea dei soci può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente e procedere alla nomina di un nuovo Presidente. Il Presidente e in caso di sua temporanea assenza il Direttore, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale, sia in giudizio che nei confronti di terzi.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Di Presidenza;
- b) revoca da parte dell'Assemblea Interregionale dei Soci, a seguito di un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico, il Direttore o, in subordine, il Consigliere anagraficamente più anziano, entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, dovrà convocare l'Assemblea Interregionale dei Soci al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino a tale data, il Direttore rappresenta legalmente l'associazione limitandosi allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Il Direttore

Il Direttore è nominato dall'Assemblea Interregionale dei Soci, tra gli iscritti dei Soci-Circoli di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Direttore coordina l'attività amministrativa dell'Associazione, ha la responsabilità del corretto funzionamento della struttura associativa e svolge tutti i compiti che gli sono assegnati dall'Assemblea Interregionale dei Soci e dal Consiglio di Presidenza. Svolge l'attività di gestione dei collaboratori e delle risorse umane. Coordina, altresì, i

rapporti e le relazioni tra la sede Interregionale e i Circoli soci.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, il Direttore lo sostituisce. Qualora il Presidente cessi dall'incarico, il Direttore rappresenta legalmente l'associazione, limitandosi allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

L'Assemblea Interregionale dei Soci può revocare il Direttore a seguito di un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione e procedere alla nomina di un nuovo Direttore. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Di Presidenza conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21 – L'Amministratore

L'Amministratore viene eletto dall'Assemblea Interregionale dei soci tra gli iscritti ai circoli del territorio interregionale; salvo revoca, dura incarica 4 anni, è rieleggibile ed è dispensato dal prestare cauzione. Può, su delega del Presidente, aprire e movimentare disgiuntamente conti correnti sia bancari che postale; con delibera dell'Assemblea Interregionale dei soci o del Consiglio di Presidenza nell'ambito delle rispettive funzioni, può compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

L'Amministratore è componente di diritto del Consiglio di Presidenza interregionale e dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'Amministratore e procedere alla nomina di un nuovo Amministratore.

Art. 22 - Consulta dei Circoli

La Consulta dei Circoli di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS è composta dalle persone iscritte ai Circoli territoriali secondo le modalità individuate nel Regolamento. E' presieduta dal Direttore Interregionale.

La Consulta è convocata dal Presidente di regola una volta all'anno. La Consulta dei Circoli di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS discute e condivide le iniziative che si svolgono sul territorio, confronta le buone pratiche, è uno strumento di partecipazione e dialogo tra le esperienze territoriali di Legambiente a livello Interregionale.

Art. 23- Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico è organismo di consulenza e ricerca di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS e opera in completa autonomia ma in stretta relazione con il Consiglio Interregionale di Presidenza e con il Comitato Scientifico nazionale. Ne fanno parte esperti nelle varie discipline ambientali che si riconoscono nei valori e nelle finalità dell'Associazione contenuti nel presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza Interregionale elegge il Presidente e nomina i singoli componenti del Comitato che rimangono in carica quattro anni o comunque sino all'Assemblea Congressuale successiva. Le attività sono individuate e disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza, così come le modalità organizzative.

Art. 24 - Centro di Azione Giuridica

Il Centro di Azione Giuridica è organismo di consulenza delle iniziative giudiziarie e legali di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS. Esso è inoltre luogo di studio ed elaborazione che si pone al servizio dei Circoli di Legambiente e degli associati a Legambiente per la consulenza e l'assistenza in materia di promozione e tutela dei diritti civili e dell'ambiente, anche nell'ambito del procedimento di formazione degli atti normativi e del procedimento amministrativo. Ne fanno parte giuristi e operatori del diritto che condividono i valori e gli obiettivi dell'Associazione e si conformano allo spirito del presente Statuto.

Il Centro di Azione Giuridica opera in collegamento con gli organismi dirigenti dell'Associazione e con il CEAG nazionale, sulla base del proprio regolamento.

Il Consiglio di Presidenza elegge il Presidente e nomina i singoli componenti del Comitato che rimangono in carica quattro anni o comunque sino all'Assemblea Congressuale successiva. Le attività sono individuate e disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza, così come le modalità organizzative.

Art. 25 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Interregionale dei Soci;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza

L'Associazione deve altresì tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato istituito.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale dei conti, qualora questo sia stato istituito.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

FUNZIONAMENTO, INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE

Art. 26 - Incompatibilità e limiti delle cariche

Vi è incompatibilità tra la carica di delegato dell'Assemblea interregionale dei Soci e di membro del Consiglio di Presidenza con quella di Sindaco delle Città Metropolitane, Presidente della Provincia e di Presidente e Assessore regionale.

Altresì, vi è incompatibilità, tra la carica del Presidente, del Direttore, Amministratore e di componente del Consiglio di Presidenza con quella di: Sindaco, assessore comunale, presidente di Città metropolitane, Presidente di Provincia, presidente di Regione, assessore regionale, e componente di C.d.A. di società pubbliche partecipate nonché di Presidente di Parchi. Inoltre, vi è incompatibilità, tra la carica del Presidente, del Direttore e Amministratore e la carica di Consigliere regionale.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno di Legambiente e incarichi di pari livello ricoperti all'interno dei partiti, sindacati e altre organizzazioni politiche per quanto concerne il livello Interregionale riferiti al Presidente, Direttore, Amministratore.

Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dall'Assemblea interregionale dei soci al Collegio dei Garanti nazionale e concessa per comprovate e motivate ragioni, e per iscritto, dal Collegio stesso. La deroga può avere fine nel momento in cui viene richiesta dall'Assemblea interregionale dei soci o ritirata dallo stesso Collegio dei Garanti nazionale.

Si considerano, inoltre, in situazione di incompatibilità coloro che, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi la cui realizzazione comporti il sacrificio degli interessi associativi.

Chiunque si trovasse in questa posizione ha l'obbligo di darne notizia al Consiglio di Presidenza ed ha altresì l'obbligo di astenersi dalle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea Interregionale dei soci e del Consiglio di Presidenza, sui punti sui quali sia in conflitto di interesse.

A partire dall'entrata in vigore del presente Statuto, non si può ricoprire la carica di Presidente e di Direttore per più di due mandati consecutivi. È possibile la deroga di un unico ulteriore mandato, su decisione motivata dell'Assemblea Interregionale dei Soci.

Art. 27 - Relazioni associative con Legambiente Nazionale

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS aderisce alla rete territoriale di Legambiente di cui è socia. Tale adesione assicura la possibilità di utilizzare il logo di Legambiente (Cigno verde con la scritta **LEGAMBIENTE** nera sottostante) e di rappresentare l'associazione a livello regionale. Con l'adesione, che viene rinnovata ogni anno in base a quanto stabilito dallo Statuto di Legambiente Nazionale, Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS s'impegna a rispettare quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento nazionali in materia di relazioni associative, conservazione del patrimonio, partecipazione democratica dei soci e confronto con le aspirazioni e gli obiettivi comuni. Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS, inoltre, condivide i valori associativi, le pratiche del lavoro territoriale, la solidarietà sociale e le finalità ultime di politica ambientale dell'Associazione.

Legambiente Nazionale ha il compito e la responsabilità di verificare il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Delegati di Legambiente Nazionale e/o in caso di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione, e a seguito di un richiamo formale infruttuoso, su proposta motivata della Segreteria Nazionale, il Presidente Interregionale è tenuto a convocare, entro massimo 30 giorni, l'Assemblea Interregionale dei Soci di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS, al fine di deliberare sull'eventuale scioglimento dei propri organismi direttivi.

Qualora non si proceda alla convocazione dell'Assemblea, gli organismi Interregionali dell'Associazione s'intendono formalmente decaduti.

La Segreteria Nazionale, alla prima riunione utile, successiva alla decadenza o al provvedimento di scioglimento, designa un coordinatore regionale, che ha il compito di garantire la continuità operativa di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS e di convocare l'Assemblea Interregionale dei Soci per l'elezione dei nuovi organismi direttivi da tenersi entro massimo nove mesi dal provvedimento di scioglimento.

Il Coordinatore è fornito di pieni poteri, compreso quello della rappresentanza legale dell'Associazione, di cui all'art. 15, e cessa la carica con l'elezione dei nuovi organismi direttivi di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta APS.

Qualora l'Assemblea Interregionale dei Soci non dovesse deliberare lo scioglimento dei propri organismi direttivi, Legambiente Nazionale potrà intervenire attraverso la propria Assemblea dei Delegati adottando i provvedimenti urgenti del caso e/o ritirando l'affiliazione.

Art. 28 - Limiti ai compensi degli organi amministrativi e di controllo e ai lavoratori

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione previsti dal presente Statuto e a coloro che prestino lavoro per l'associazione si applicano le disposizioni, nei limiti previsti dall'art. 8 comma a) del Codice del Terzo Settore e secondo le previsioni e i dispositivi dell'art. 16 del Codice medesimo.

Art. 29 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo da associati, privati, enti pubblici, tramite elargizioni o contributi esattamente destinati all'incremento del patrimonio. Il patrimonio è inoltre incrementato dalle quote annuali dei soci e/o da altre contribuzioni supplementari degli associati, qualora gli organi dirigenti preposti lo deliberino.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni degli associati e coi proventi delle attività associative.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati, i collaboratori, i dipendenti, i componenti degli organi associativi, anche dopo lo scioglimento del vincolo associativo e a terzi. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durezza nel tempo, gli scopi associativi.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- le quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni e/o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- attività di raccolta fondi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi da attività d'interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle altre norme vigenti in materia;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- altre entrate compatibili coi principi e le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati, Istituzioni e/o Enti pubblici.

L'Associazione non risponde per le obbligazioni contratte dai suoi Soci-Circoli, in quanto essi sono dotati di propria e piena autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile.

Art. 35 - Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data d'iscrizione allo stesso Registro.

Le clausole previste nel presente Statuto non compatibili con il Decreto Legislativo 117/2017 cesseranno di avere efficacia a far data dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 dello stesso Decreto.

Torino, lì 18 maggio 2019

IL PRESIDENTE

Fabio Dovana

IL SEGRETARIO

Fabrizio Bo

REGISTRATO A CHIVASSO IL 18 GIU 2019
N. 949 - 3 - EU
Verso: esente
COM. MOD. F23 il

Per il Direttore Provinciale
Emanuele Diena
Il Funzionario delegato (*)
Rosangela De Noni
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Emanuele Diena

